

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 8
DEL 9 marzo 2026
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 9
DEL 4 marzo 2026

SO 08

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPREg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 5 marzo 2026, n. 3

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica e altre disposizioni di settore.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

26_SO8_1_LRE_3_1_TESTO.DOCX

Legge regionale 5 marzo 2026, n. 3

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica e altre disposizioni di settore.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Capo I

Disposizioni per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025

- Art. 1 - *(Assegnazione straordinaria ai Comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025)*
- Art. 2 - *(Esclusione della sanzione di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 18/2015)*
- Art. 3 - *(Sostenibilità della spesa di personale per i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025)*

Capo II

Disposizioni in materia di elezioni

- Art. 4 - *(Disposizioni in materia di elezioni comunali 2026)*
- Art. 5 - *(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 19/2013)*
- Art. 6 - *(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 19/2013)*
- Art. 7 - *(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 19/2013)*
- Art. 8 - *(Modifica all'articolo 76 della legge regionale 19/2013)*
- Art. 9 - *(Modifiche all'articolo 106 della legge regionale 19/2013)*
- Art. 10 - *(Modifiche all'articolo 109 della legge regionale 19/2013)*
- Art. 11 - *(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 28/2007)*
- Art. 12 - *(Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 28/2007)*

Capo III

Disposizioni in materia di polizia locale

- Art. 13 - *(Finanziamento domande presentate alle Camere di Commercio nell'anno 2025)*
Art. 14 - *(Contributo straordinario all'Associazione Bersaglieri per il 50° anniversario del terremoto del 1976)*
Art. 15 - *(Contributo straordinario all'Associazione Alpini per il 50° anniversario del terremoto del 1976)*

Capo IV

Disposizioni in materia di funzione pubblica

- Art. 16 - *(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 18/2016)*
Art. 17 - *(Attuazione articolo 11, comma 18, della legge regionale 7/2024)*
Art. 18 - *(Valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio mensa)*
Art. 19 - *(Modifica alla legge regionale 18/1996)*

Capo V

Altre disposizioni in materia di enti locali

- Art. 20 - *(Modifica alla tabella M allegata alla legge regionale 12/2025)*
Art. 21 - *(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 18/2015)*

Capo VI

Disposizione in materia di Enti di decentramento regionale

- Art. 22 - *(Modifica all'articolo 146 della legge regionale 7/2025)*

Capo VII

Disposizione in materia di protezione civile

- Art. 23 - *(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16/2023)*

Capo VIII

Disposizione in materia di sport

- Art. 24 - *(Modifica alla legge regionale 19/2025)*

Capo IX

Disposizioni finali

- Art. 25 - *(Disposizioni finanziarie)*
Art. 26 - *(Entrata in vigore)*

TABELLA A riferita all'articolo 1 "Importi da assegnare ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025"

Capo I

Disposizioni per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025

Art. 1

(Assegnazione straordinaria ai Comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025)

1. Per l'anno 2026 l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2025 e individuati dal decreto della Protezione civile 16 dicembre 2025, n. 1329, assegnando risorse in via straordinaria secondo gli importi indicati nella tabella A.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate d'ufficio.

Art. 2

(Esclusione della sanzione di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 18/2015)

1. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), non si applica ai Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2025 e individuati dal decreto della Protezione civile 16 dicembre 2025, n. 1329 relativamente alle istanze da presentarsi nell'anno 2026.

Art. 3

(Sostenibilità della spesa di personale per i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015, i Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2025 e individuati dal decreto della Protezione civile 16 dicembre 2025, n. 1329 possono indicare nel modello a rendiconto relativo agli anni 2025 e 2026 presentato ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 5, della medesima legge regionale 18/2015 la spesa di personale al netto degli oneri relativi alle prestazioni di lavoro straordinario del personale impiegato per le esigenze conseguenti all'evento calamitoso.

Capo II

Disposizioni in materia di elezioni

Art. 4

(Disposizioni in materia di elezioni comunali 2026)

1. Le operazioni di votazione per le elezioni comunali dell'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, l'Ufficio elettorale di sezione effettua lo scrutinio.

Art. 5

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 19/2013)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 19/2013 è aggiunta la seguente:

<<e bis) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantacinquesimo anno di età.>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 19/2013)

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:

<<3. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione sono consegnate, anche mediante posta elettronica certificata, entro il giovedì precedente la votazione, alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione. Le designazioni dei rappresentanti presso l'Adunanza dei presidenti di sezione sono consegnate alla segreteria del comune entro le ore 12.00 del giorno della votazione, anche mediante posta elettronica certificata.>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 19/2013)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2013 è sostituita dalla seguente:

<<g) il contrassegno della lista su supporto digitale o in tre esemplari in forma cartacea.>>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 76 della legge regionale 19/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 19/2013 le parole: <<sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune>> sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 106 della legge regionale 19/2013)

1. All'articolo 106 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola <<divulgazione>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicazione>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la pubblicazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione delle

informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali e delle linee guida nazionali in materia di accessibilità digitale e riutilizzo dei dati pubblici.>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 109 della legge regionale 19/2013)

1. All'articolo 109 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 la parola <<divulgazione>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicazione>>;
 - b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

<<3 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 28/2007)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è aggiunta la seguente:

<<e bis) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantacinquesimo anno di età.>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 86 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica la parola <<divulgazione>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicazione>>;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la pubblicazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali e delle linee guida nazionali in materia di accessibilità digitale e riutilizzo dei dati pubblici.>>;

- c) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

<<2 bis. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.>>.

Capo III
Disposizioni in materia di polizia locale

Art. 13

(Finanziamento domande presentate alle Camere di Commercio nell'anno 2025)

1. Le risorse da assegnare per l'annualità 2026 alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia, per impianti di allarme e di video-sorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali, ai sensi dell'articolo 9, commi da 96 a 99, della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), sono utilizzate, in via prioritaria, per il finanziamento delle domande già presentate alle Camere di Commercio della Regione nell'anno 2025 e non finanziate per esaurimento delle risorse alle stesse già concesse ed erogate dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi da 118 a 121, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).

Art. 14

(Contributo straordinario all'Associazione Bersaglieri per il 50° anniversario del terremoto del 1976)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Bersaglieri - Comitato organizzatore del 73° Raduno Nazionale Bersaglieri, per la realizzazione del raduno nazionale dei bersaglieri dell'anno 2026, che si terrà a Lignano Sabbiadoro, in occasione del 50° anniversario del terremoto.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva delle iniziative di cui al comma 1 e del preventivo delle spese. Il contributo, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, è erogato, anche in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario, anche a copertura delle spese già sostenute nell'anno 2026.

3. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento di cui al comma 1, quali, in particolare, le spese di organizzazione, di comunicazione, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, il noleggio e montaggio attrezzature, la logistica, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, l'attività e il materiale promozionale e pubblicitario.

4. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1, in particolare, le spese per oneri finanziari, per l'acquisto di attrezzature, per interventi strutturali e per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del beneficiario del contributo.

5. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

Art. 15

(Contributo straordinario all'Associazione Alpini per il 50° anniversario del terremoto del 1976)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Alpini (ANA), sezione di Gemona del Friuli, per la realizzazione del raduno del Triveneto dell'anno 2026, in occasione del 50° anniversario del terremoto.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva delle iniziative per la realizzazione del raduno di cui al comma 1 e del preventivo delle spese. Il contributo, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, è erogato, anche in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario, anche a copertura delle spese già sostenute nell'anno 2026.

3. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento di cui al comma 1, quali, in particolare, le spese di organizzazione, di comunicazione, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, il noleggio e montaggio attrezzature, la logistica, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, l'attività e il materiale promozionale e pubblicitario.

4. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1, in particolare, le spese per oneri finanziari, per l'acquisto di attrezzature, per interventi strutturali e per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del beneficiario del contributo.

5. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

Capo IV

Disposizioni in materia di funzione pubblica

Art. 16

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 18/2016)

1. All'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<d) procedure selettive conformi ai principi dell'articolo 26, che garantiscano l'accesso dall'esterno in misura adeguata e comunque non inferiore al 50 per cento dei posti disponibili, volte all'accertamento della professionalità posseduta, nei casi in cui è richiesto un requisito, anche di tipo formativo, professionale o di carriera, ulteriore rispetto alla scuola dell'obbligo, o avviamento dalle liste di collocamento solamente per le figure lavorative per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), o presso altre pubbliche amministrazioni, o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.>>

b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: <<Al fine di garantire almeno una progressione fra le categorie, le amministrazioni con un numero di dipendenti non superiore a 15 possono prescindere dalla riserva.>>.

Art. 17

(Attuazione articolo 11, comma 18, della legge regionale 7/2024)

1. L'inquadramento del personale di cui all'articolo 11, comma 18, della legge regionale 7/2024 determina un onere annuo di 350.000 euro, a partire dall'anno 2026, comprensivo delle tutele economiche previste dalla medesima disposizione.

Art. 18

(Valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio mensa)

1. Al buono pasto, anche elettronico, che gli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale riconoscono ai propri dipendenti, quale modalità sostitutiva di erogazione del servizio di mensa, è attribuito un valore nominale di 10 euro.
2. La previsione di cui al comma 1 si applica, per tutto il personale interessato, anche di qualifica dirigenziale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo regionale di lavoro, del personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, relativo alla tornata contrattuale 2022-2024.
3. L'attribuzione del buono pasto avviene, nel rispetto di quanto disposto dal Contratto collettivo regionale di lavoro, secondo criteri e modalità definiti da ciascuna amministrazione, previo confronto con le Organizzazioni sindacali e le RSU.
4. Con effetto dalla medesima data indicata al comma 2 sono abrogati i commi 20, 22, 23 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

Art. 19

(Modifica alla legge regionale 18/1996)

1. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è inserito il seguente:

<<Art. 47.1

(Consigliere diplomatico)

1. Il Presidente della Regione può avvalersi, per tutta la durata del suo incarico, di un consigliere diplomatico con compiti di diretta collaborazione, il quale lo assiste nell'ambito delle attività di competenza del Presidente medesimo in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero.
2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a un dirigente della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.
3. L'incarico di consigliere diplomatico è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. In ogni caso il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente della Regione che ha avanzato la proposta.>>.

Capo V

Altre disposizioni in materia di enti locali

Art. 20

(Modifica alla tabella M allegata alla legge regionale 12/2025)

1. L'intervento n. 80 della tabella M riferita all'articolo 9, comma 90, della legge regiona-

le 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), e allegata alla medesima legge, avente ad oggetto: <<Riqualificazione del Centro sociale di Intissans>> è sostituito dal seguente: <<Riqualificazione in lotti funzionali del Centro sociale di Intissans, del municipio e relativa pertinenza esterna>>.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Verzegnis il finanziamento già concesso per l'importo di 800.000 euro, per la riqualificazione del Centro sociale di Intissans, del municipio e della relativa pertinenza esterna.

3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Verzegnis inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

Art. 21

(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 18/2015)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:

<<4 bis. A decorrere dall'anno 2026 i Comuni fino a 10.000 abitanti calcolano la spesa di personale al netto della spesa per il segretario comunale.>>.

Capo VI

Disposizione in materia di Enti di decentramento regionale

Art. 22

(Modifica all'articolo 146 della legge regionale 7/2025)

1. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), le parole <<31 luglio 2026>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2026>>.

Capo VII

Disposizione in materia di protezione civile

Art. 23

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16/2023)

1. Al comma 56 octies dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole <<del 1976>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche per il tramite dell'Agenzia Regione cronache, di altri enti e di altre Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale>>.

Capo VIII

Disposizioni in materia di sport

Art. 24

(Modifica alla legge regionale 19/2025)

1. Al comma 166 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), dopo la parola <<Associazioni>> sono inserire le seguenti: <<e società>>.

Capo IX
Disposizioni finali

Art. 25
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.490.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi da 118 a 121, della legge regionale 7/2024, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Per le finalità di cui all'articolo 14 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
6. Per le finalità di cui all'articolo 15 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8. Per le finalità di cui all'articolo 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. Per le finalità di cui all'articolo 18 è autorizzata, per il personale regionale, l'ulteriore spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2026, 1.200.000 euro per l'anno 2027 e 1.200.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

11. Per le finalità di cui all'articolo 47.1 della legge regionale 18/1996, come inserito dall'articolo 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

12. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 56 octies, della legge regionale 16/2023, come modificato dall'articolo 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 166, della legge regionale 19/2025, come modificato dall'articolo 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

14. Dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

15. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 16.

16. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

5 marzo 2026

FEDRIGA

TABELLA A riferita all'articolo 1	
Importi da assegnare ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025	
COMUNI	IMPORTO
COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI	50.000,00
COMUNE DI BAGNARIA ARSA	20.000,00
COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI	50.000,00
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	50.000,00
COMUNE DI CHIOPRIS VISCONI	50.000,00
COMUNE DI CORMONS	100.000,00
COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO	50.000,00
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO	50.000,00
COMUNE DI DRENCHIA	50.000,00
COMUNE DI GONARS	20.000,00
COMUNE DI MANZANO	50.000,00
COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI	50.000,00
COMUNE DI MEDEA	50.000,00
COMUNE DI MORARO	50.000,00
COMUNE DI GRIMACCO	50.000,00
COMUNE DI PALMANOVA	50.000,00
COMUNE DI PORPETTO	20.000,00
COMUNE DI PRECENICCO	50.000,00
COMUNE DI PREPOTTO	50.000,00
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR	20.000,00
COMUNE DI ROMANS D'ISONZO	100.000,00
COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO	50.000,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	20.000,00
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE	50.000,00
COMUNE DI SAN LEONARDO	50.000,00
COMUNE DI SAN VITO AL TORRE	50.000,00
COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA	50.000,00
COMUNE DI SAVOGNA	20.000,00
COMUNE DI STREGNA	50.000,00
COMUNE DI TORVISCOSA	20.000,00
COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE	50.000,00
COMUNE DI VISCO	50.000,00
TOTALE	1.490.000,00

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 03/03/2026 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 03/02/2026 n.73

Pagina 1

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.10517 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa				
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	36.836.304,55 288.868.579,51 325.704.884,06	0,00 600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	36.836.304,55 289.468.579,51 326.304.884,06
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	36.836.304,55 288.868.579,51 325.704.884,06	0,00 600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	36.836.304,55 289.468.579,51 326.304.884,06
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa	36.836.304,55 288.868.579,51 325.704.884,06	0,00 600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	36.836.304,55 289.468.579,51 326.304.884,06
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa				
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui competenza cassa				
18.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	45.670.625,30 638.391.372,67 684.061.997,97	0,00 1.490.000,00 1.490.000,00	0,00 0,00 0,00	45.670.625,30 639.881.372,67 685.551.997,97

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 03/03/2026 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 03/02/2026 n.73

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.10517 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui competenza cassa	45.670.625,30 638.391.372,67 684.061.997,97	0,00 1.490.000,00 1.490.000,00	0,00 0,00 0,00	45.670.625,30 639.881.372,67 685.551.997,97
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa	45.670.625,30 638.391.372,67 684.061.997,97	0,00 1.490.000,00 1.490.000,00	0,00 0,00 0,00	45.670.625,30 639.881.372,67 685.551.997,97
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa				
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 87.604.188,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.090.000,00 0,00	0,00 85.514.188,79 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa	0,00 87.604.188,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.090.000,00 0,00	0,00 85.514.188,79 0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 87.604.188,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.090.000,00 0,00	0,00 85.514.188,79 0,00
	TOTALE SPESE	residui competenza cassa	82.506.929,85 1.014.864.140,97 1.009.766.882,03	0,00 2.090.000,00 2.090.000,00	0,00 2.090.000,00 0,00	82.506.929,85 1.014.864.140,97 1.011.856.882,03

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 03/03/2026 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 03/02/2026 n.73

Pagina 3

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.10517 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
	Totale generale delle spese	residui	6.044.216.110,75	0,00	0,00	6.044.216.110,75
		competenza	9.514.301.293,17	2.090.000,00	2.090.000,00	9.514.301.293,17
		cassa	15.709.960.271,28	2.090.000,00	0,00	15.712.050.271,28

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 16 è il seguente:

Art. 31

(Monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)

1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

1 bis. (ABROGATO)

1 ter. (ABROGATO)

1 quater. Gli enti locali che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non accedono alle risorse di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi a valere sulle risorse stanziare con riferimento al triennio successivo all'anno in corso.

2. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)

3 bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 30, comma 3, è sperimentale per il primo triennio di applicazione.

4. (ABROGATO)

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015, modificato dall'articolo 21 della presente legge, è il seguente:

Art. 22

(Sostenibilità della spesa di personale)

1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.

2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti

approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

4 bis. A decorrere dall'anno 2026 i Comuni fino a 10.000 abitanti calcolano la spesa di personale al netto della spesa per il segretario comunale.

5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.

6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

6 bis. Per le Comunità previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 prevede differenziazioni del valore soglia collegate anche alla tipologia di Comunità e alla numerosità dei Comuni che le costituiscono.

7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

8. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.

9. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.

- Il testo dell'articolo 22 bis della legge regionale 18/2015 è il seguente:

Art. 22 bis

(Monitoraggio regionale degli obblighi di finanza pubblica)

1. Per la verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22 e per l'acquisizione di elementi utili al Sistema regionale integrato sono previsti monitoraggi sui dati relativi ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione. Possono essere altresì effettuati monitoraggi infrannuali.

2. Il monitoraggio previsto in relazione all'articolo 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul Sistema integrato.

3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'articolo 22 ter.

4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.

5. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione inviati dagli enti locali alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP). Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 l'ufficio regionale competente si avvale, oltre che dei dati inviati alla BDAP, anche di ulteriori informazioni che gli enti locali sono tenuti ad inviare alla Banca dati regionale, utilizzando specifica modulistica, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Per gli eventuali monitoraggi infrannuali i termini per l'invio dei dati sono stabiliti di volta in volta dall'ufficio regionale competente.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 è il seguente:

Art. 46
(Durata della votazione)

1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.
2. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 19/2013, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23
(Cause ostative alla nomina di componente dell'Ufficio elettorale di sezione)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:
 - a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
 - b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
 - c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
 - d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
 - e) i candidati alle elezioni;

e bis) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantacinquesimo anno di età.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 19/2013, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio elettorale di sezione e l'Adunanza dei presidenti di sezione)

1. Presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Adunanza dei presidenti di sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente. I soggetti designati devono essere elettori del comune.

2. Le designazioni sono effettuate dai delegati delle liste e sono autenticate ai sensi dell'articolo 6.

3. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione sono consegnate, anche mediante posta elettronica certificata, entro il giovedì precedente la votazione, alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione. Le designazioni dei rappresentanti presso l'Adunanza dei presidenti di sezione sono consegnate alla segreteria del comune entro le ore 12.00 del giorno della votazione, anche mediante posta elettronica certificata.

4. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 19/2013, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature)

1. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati:

a) i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. I sindaci rilasciano i certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale, sottoscritte e autenticate ai sensi dell'articolo 6;

d) le dichiarazioni sostitutive dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, rese ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012;

e) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, sottoscritta e autenticata ai sensi dell'articolo 6;

f) il programma amministrativo, da pubblicare all'albo pretorio. Nel caso in cui più liste siano collegate allo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo;

g) il contrassegno della lista su supporto digitale o in tre esemplari in forma cartacea.

2. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di sindaco

deve dichiarare:

- a) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni in materia di numero massimo di mandati consecutivi consentito;
- b) di non aver accettato analoga candidatura alla carica di sindaco in altro comune;
- c) di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;
- d) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
- e) il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

3. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare:

- a) di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non aver accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;
- b) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
- c) di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 76 della legge regionale 19/2013, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 76

(Rendicontazione delle spese elettorali)

- 1. Ai fini della rendicontazione delle spese elettorali obbligatorie anticipate dai comuni e i cui oneri fanno carico all'Amministrazione regionale, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione **[sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune]** attestante l'importo della spesa anticipata.
- 2. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 106 della legge regionale 19/2013, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 106

*(Raccolta e **pubblicazione** dei risultati elettorali)*

- 1. **La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la pubblicazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali e delle linee guida nazionali in materia di accessibilità digitale e riutilizzo dei dati pubblici.**
- 2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.

3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 109 della legge regionale 19/2013, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 109

(Anagrafe degli amministratori locali)

1. La struttura regionale competente in materia elettorale cura la tenuta, l'aggiornamento e la **pubblicazione** dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali che è costituita dalle informazioni relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti:

- a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione;
- b) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
- c) la carica ricoperta nell'ente;
- d) (ABROGATA)

1 bis. L'Amministrazione regionale dovrà garantire la massima accessibilità ai dati di cui al comma 1 mediante pubblicazione di essi in apposita sezione web dedicata.

2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, mettono a disposizione della struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1.

3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati di cui al comma 1, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico.

3 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Cause ostative alla nomina di componente l'Ufficio elettorale di sezione)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:

- a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
- b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
- c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;

d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;

e) i candidati alle elezioni;

e bis) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantacinquesimo anno di età.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 86 della legge regionale 28/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 86

*(Raccolta e **pubblicazione** dei risultati elettorali)*

1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la pubblicazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali e delle linee guida nazionali in materia di accessibilità digitale e riutilizzo dei dati pubblici.

2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.

2 bis. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 9, commi da 96 a 99 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

96. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia risorse, da ripartire in egual misura tra loro, per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute nell'anno di assegnazione delle risorse, finalizzate all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di impianti di allarme e di videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali.

97. Le Camere di Commercio, entro il 31 marzo di ogni anno, presentano la domanda di assegnazione delle risorse di cui al comma 96 al Servizio competente in materia di sicurezza.

98. Le risorse di cui al comma 96 sono concesse ed erogate in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di attestazione dell'utilizzo delle risorse.

99. Per le finalità di cui al comma 96 è destinata la spesa complessiva di 3.400.000 euro, suddivisa in

ragione di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9, commi da 118 a 121 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia un finanziamento straordinario di 1 milione di euro ciascuna per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di impianti di allarme e di videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali.

119. Le Camere di Commercio, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano la domanda di finanziamento al Servizio competente in materia di sicurezza.

120. I finanziamenti di cui al comma 118 sono concessi ed erogati in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

121. Per le finalità previste dal comma 118 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.

- Omissis -

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

(Assunzione del personale non dirigente)

1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità:

a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;

b) mobilità di Comparto;

c) mobilità intercompartimentale;

d) procedure selettive conformi ai principi dell'articolo 26, che garantiscano l'accesso dall'esterno in misura adeguata e comunque non inferiore al 50 per cento dei posti disponibili, volte all'accertamento della professionalità posseduta, nei casi in cui è richiesto un requisito, anche di tipo formativo, professionale o di carriera, ulteriore rispetto alla scuola dell'obbligo, o avviamento dalle liste di collocamento solamente per le figure lavorative per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), o presso altre pubbliche amministrazioni, o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

2. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico può, altresì, avvenire, in alternativa alla previsione di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, mediante le progressioni fra le categorie, da realizzarsi tramite procedura comparativa secondo la disciplina definita dalle singole amministrazioni. **Al fine di garantire almeno una progressione fra le categorie, le amministrazioni con un numero di dipendenti non superiore a 15 possono prescindere dalla riserva.**

2 bis. In sede di revisione degli ordinamenti professionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 42 del CCRL 15.10.2018, il contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico per il triennio 2022-2024 può definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 11, commi da 18 a 20, della legge regionale 7/2024 è il seguente:

Art. 11

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- Omissis -

18. Ai fini della definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva di Comparto, ai dipendenti di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), può essere riconosciuto, all'atto dell'inquadramento nel ruolo regionale dei dipendenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dalla predetta disciplina contrattuale, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile con le modalità e le misure previste dalla disciplina contrattuale medesima.

19. La contrattazione collettiva di cui al comma 18, ai fini della rappresentatività sindacale di cui all'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), si svolge con l'intervento anche delle organizzazioni sindacali di

categoria di Federculture maggiormente rappresentative a livello regionale.

20. Per le finalità di cui al comma 18 si provvede a valere per gli anni 2025 e 2026 sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

- Omissis -

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 12, commi da 20 a 23, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Finalità 11 - funzionamento della Regione)

- Omissis -

[20. A decorrere dall'1 gennaio 2015 al personale regionale compete, per le giornate di effettiva presenza in servizio sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane, un buono pasto, anche elettronico, del valore nominale di 7 euro. L'attribuzione del buono pasto avviene secondo criteri e modalità definiti dall'Amministrazione regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali e le RSU dei dipendenti regionali.]

21. (ABROGATO)

[22. In relazione al disposto di cui al comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 8.400.000 euro, suddivisa in ragione di complessivi 2.800.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 3400 2.717.877,09 euro dal 2015 al 2017;

b) capitolo 3401 82.122,91 euro dal 2015 al 2017.]

[23. In relazione al disposto di cui ai commi 20 e 22 è destinata la spesa complessiva di 500.544,36 euro, suddivisa in ragione di 166.848,12 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nonché la spesa complessiva di euro 174.420, suddivisa in ragione di 58.140 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 9650 del medesimo stato di previsione della spesa.]

- Omissis -

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 9, commi da 90 a 93 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

90. Per la realizzazione di nuove opere o di lotti e per il completamento di opere già finanziate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), le risorse di cui all'articolo 9, comma 89, della legge regionale 13/2024 sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella M "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2025-2027", allegata alla presente legge, per complessivi 94.957.464 euro per il triennio 2025-2027, di cui 39.957.464 euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.

91. Le risorse di cui al comma 90 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, da presentarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale che cura l'istruttoria. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata nel decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione.

92. L'importo indicato nella Tabella M in relazione a ogni intervento costituisce la quota massima concedibile; l'importo spettante a ciascun beneficiario è definitivamente quantificato nel decreto di concessione.

93. Per le finalità di cui al comma 90 è destinata la spesa complessiva di 94.957.464 euro per il triennio 2025-2027, di cui 39.957.464 euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 indicati nella Tabella M e con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 254.

- Omissis -

- Il testo della tabella M, intervento 80, riferita all'articolo 9 della legge regionale 12/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

TABELLA M RIFERITA ALL'ARTICOLO 9, COMMA 90 "CONCERTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2025-2027"									
N° Int.	Ente	Intervento	Risorse 2025	Risorse 2026	Risorse 2027	Totale risorse 2025-2027	M	P	T

- Omissis -

80	COMUNE DI VERZEGNIS	Riqualificazione in lotti funzionali del Centro sociale di Intissans, del municipio e relativa pertinenza esterna	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	8	1	2
----	---------------------	---	------------	------	------	------------	---	---	---

- Omissis -

Nota all'articolo 21

- Per il testo dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015, modificato dal presente articolo, vedere la Nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 146 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 146

(Proroga Revisori dei conti degli Enti di decentramento regionale)

1. In deroga a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente degli Enti di decentramento regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati, alla scadenza, fino al **31 dicembre 2026**.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 5, commi da 55 a 59 bis, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

55. È istituito il Comitato per l'organizzazione degli eventi collegati al cinquantennale del terremoto del 1976, costituito dall'Assessore delegato alla protezione civile con funzioni di Presidente, dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, dall'Assessore alle finanze, dall'Assessore alle infrastrutture e territorio e dall'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli.

56. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli e ai Comuni individuati come disastri, contributi per spese da sostenere per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per l'organizzazione degli eventi collegati al cinquantennale del sisma del 1976, anche per il tramite di altri enti e altre Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale, definiti dal Comitato di cui al comma 55.

56 bis. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo per l'organizzazione di iniziative correlate al sessantesimo anniversario della tragica alluvione.

56 ter. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo per l'organizzazione di iniziative correlate al sessantesimo anniversario della tragica alluvione.

56 quater. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione degli Industriali della Provincia di Udine, denominata Confindustria Udine, un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 quinquies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Ente Friuli nel Mondo un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al

cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 sexies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Consiglieri della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 septies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Università di Udine un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 octies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a sostenere spese per l'organizzazione di eventi e attività collegati al cinquantennale del sisma del 1976, **anche per il tramite dell'Agenzia Regione cronache, di altri enti e di altre Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale.**

57. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 56.

58. La partecipazione al Comitato di cui al comma 55 è resa a titolo gratuito.

59. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.

59 bis. Per le finalità di cui al comma 55 l'Amministrazione regionale, tramite la Direzione centrale infrastrutture e territorio, è autorizzata a stipulare con l'Università degli studi di Udine, un accordo per concludere il progetto unitario e coordinato di recupero, studio, archiviazione, conservazione e valorizzazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa alle opere della ricostruzione, finalizzato all'istituzione di un archivio storico sulla documentazione del terremoto del 1976, già di competenza della Segreteria generale straordinaria, nonché a svolgere attività collaterali al mantenimento della memoria della ricostruzione del Friuli.

- Omissis -

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 6, commi da 166 a 170, della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

166. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nella misura massima di 50.000 euro, alle Associazioni **e società** sportive dilettantistiche con sede legale e operativa nel Friuli Venezia Giulia, finalizzati al sostegno delle spese per i costi di gestione di impianti sportivi al chiuso di proprietà pubblica all'interno dei quali si svolgono in maniera continuativa campionati di rilievo interregionale, nazionale o internazionale.

167. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 166, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le

disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

168. I soggetti di cui al comma 166 devono disporre di idoneo titolo di disponibilità dell'impianto sportivo al momento della presentazione della domanda.

169. I soggetti di cui al comma 166, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, con il quale vengono determinati termini e modalità di presentazione della domanda, tipologia delle spese ammissibili e termini per la rendicontazione delle spese, presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata della documentazione prevista dal bando medesimo. I contributi possono essere erogati in un'unica soluzione anticipata, su richiesta del beneficiario.

170. Per le finalità di cui al comma 166 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.

- Omissis -

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 10

(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge

n. 73

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 12 febbraio 2026 e nella stessa data assegnato alla V Commissione permanente con parere della I Commissione permanente;
- parere reso dalla I Commissione permanente nella seduta del 19 febbraio 2026;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 20 febbraio 2026 e nella stessa seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Cabibbo, Calligaris, Costanza e Di Bert e, di minoranza, del consigliere Russo;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 26 febbraio 2026 e in quest'ultima seduta approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2070/P del 4 marzo 2026.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente applicando le sottoportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula